

Cuneo, li 8 gennaio 2025

Egr.

**CLIENTE**

Prot. n. 01/25/FISC

## **DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE DAL 2025 PER SPESE DI TRASFERTA PAGATE IN MODALITA' NON TRACCIATA**

Nella **Legge finanziaria 2025** approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nei giorni scorsi è inclusa una importante novità che coinvolgerà le aziende per quanto concerne **le spese di trasferta**. E' previsto che **i rimborsi ai lavoratori per vitto, alloggio, viaggio e trasporti** con autoservizi pubblici non di linea (**taxi e noleggio con conducente**) a partire **dal 1° gennaio 2025** saranno **assoggettati a ritenute e contributi in busta paga** se le suddette spese non verranno pagate con **mezzi tracciabili**, ossia: **carte di credito, carte di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari**.

A fronte del sostenimento di **spese di trasferta in contanti**, le conseguenze saranno rilevanti anche per l'azienda, in quanto tali spese **non saranno deducibili**.

**Il datore di lavoro** dovrà decidere come gestire il pagamento delle spese di trasferta:

- potrà **consegnare ai lavoratori in trasferta le carte di credito aziendali/prepagate** o altro strumento di pagamento collegato al conto corrente della società, **facendo intestare le fatture relative alle spese direttamente alla società**;
- oppure **i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito/debito**. In tal caso **sarà fondamentale che consegnino al datore di lavoro, oltre alla fatture/ricevute fiscali, anche le ricevute dei pagamenti tracciati**.

In sintesi, se le spese risulteranno pagate con strumenti tracciati, il datore di lavoro rimborserà nel cedolino l'intero importo delle spese di trasferta sostenute e potrà scaltarle dall'imponibile delle imposte. **In mancanza della ricevuta di pagamento tracciato l'azienda dovrà rimborsare la nota spese assoggettandola a ritenute e contributi. Di conseguenza il lavoratore riceverà un rimborso inferiore rispetto a quanto anticipato; l'azienda non potrà dedurre la spesa.**